

Nota Giunta Regionale 16/11/2005, Prot. n. 780053/51.00.00.23.00

“Legge 30 marzo 2001 n. 130, disposizioni in materia di cremazione: possibilità di affidamento a familiare dell’urna cineraria”

Ai Comuni della Regione Veneto

In questi mesi, con una certa frequenza, è stato sollevato da alcuni Comuni e dai familiari di persone decedute e poi cremate, il problema dell’affidamento dell’urna cineraria ai familiari.

Tenuto conto della delicatezza della questione e della difformità di comportamenti tra amministrazioni che operano nell’ambito dello stesso territorio regionale, è opportuno definire alcune linee di indirizzo comuni.

La legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” detta principi generali in materia di cremazione ma contiene anche disposizioni alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di disciplina e pertanto immediata applicazione.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il recente parere n. 2057 del 2003, ha chiarito alcuni ambiti di efficacia della legge n. 130/2001. In particolare il Consiglio di Stato si è pronunciato nel corso dell’iter procedimentale relativo ad un ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal congiunto di un defunto e relativo il diniego di autorizzazione, da parte di un Comune, alla dispersione delle ceneri e alla conservazione delle stesse presso l’abitazione del familiare.

La disciplina dell’affidamento ai familiari dell’urna cineraria, precisa il Consiglio di Stato, risulta già applicabile in quanto è compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 3 della legge 130/2001 che prevede, quali presupposti per l’affidamento, l’obbligo di sigillare l’urna, l’apposizione dei dati anagrafici del defunto sull’urna e la previsione che il luogo in cui l’urna viene conservata sia garantito da ogni profanazione (e sottrazione).

Si tenga conto che l’articolo 343 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, già disponeva che le urne cinerarie potessero essere collocate, oltre che nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali, anche in colombari privati che avessero destinazione stabile e fossero garantiti contro ogni profanazione. Inoltre, l’articolo 81 del D.P.R. 285/90, Regolamento di Polizia Mortuaria, ha dato attuazione alla disposizione citata stabilendo che la consegna dell’urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l’urna e il terzo verbale deve esser trasmesso all’ufficiale di stato civile.

Dall’insieme delle disposizioni vigenti, si può individuare, quindi, una completa disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie.

In particolare:

- le modalità di espressione della volontà del defunto sono disciplinate dall’art. 79 DPR 285/90;
- l’obbligo di sigillare l’urna e l’obbligo di apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto sono previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera e) della legge 130/2001;
- le modalità di verbalizzazione della consegna sono fissate dall’articolo 81 D.P.R. 285/90;
- la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate è definita dall’articolo 343 R.D. 1265/1934.

Non vi sono pertanto motivi per i quali i Comuni non possano rilasciare l’autorizzazione all’affidamento ai familiari delle urne cinerarie salvo che non vi siano vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.

I migliori saluti.

L’Assessore alle Politiche Sanitarie

FLAVIO TOSI